SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 259**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1992.

Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 maggio 1982, n. 140, concernente l'articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in dipartimenti tra i quali è ricompreso quello della protezione civile;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1984 con il quale è stato costituito presso il Dipartimento della protezione civile il comitato operativo per le emergenze (EMERCOM);

Visti gli articoli 7 e 10 della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, i quali prevedono, tra l'altro, la costituzione di un comitato operativo della protezione civile presieduto dal Presidente del Consiglio ovvero per sua delega, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il compito di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività di emergenza;

Considerato che il comitato in parola viene a sostituire sostanzialmente il sopramenzionato comitato operativo per le emergenze (EMERCOM);

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere alla costituzione del comitato operativo della protezione civile, secondo la composizione del precedente comitato EMERCOM chiamando a farvi parte i rappresentanti dei Ministeri della difesa, dell'interno, della sanità, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e della marina mercantile nonché il direttore generale della C.R.I. e il presidente del comitato di volontariato di protezione civile già componenti del precedente comitato operativo per le emergenze;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. È costituito il comitato operativo della protezione civile con il compito di:

a) esaminare i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuovere l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

Art. 2.

1. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

Art. 3.

1. Il comitato è composto, oltre che dal presidente, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento della protezione civile, dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal capo di stato maggiore della difesa, dal direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, dal direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti, dal direttore generale del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, dal direttore generale dell'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal capo dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, dal direttore generale dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) e dal presidente del comitato di volontariato di protezione civile.

2. Svolge le funzioni di segretario del comitato il coordinatore del servizio coordinamento dell'ufficio emergenze del Dipartimento della protezione civile.

3. I direttori generali di cui al comma 1, all'atto di insediamento del comitato, devono designare il proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

1. Presso il comitato è istituita una segreteria operativa, che coadiuva il presidente nell'istruttoria e nella esecuzione delle delibere del comitato.

2. Il capo della segreteria è il capo del Dipartimento della protezione civile o, in sua assenza o impedimento, il coordinatore dell'ufficio emergenza del Dipartimento stesso.

Art. 5.

1. Il comitato è riunito tutte le volte che il presidente ritenga opportuno convocarlo.

2. Il comitato è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le relative delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.

Art. 6.

1. Alle riunioni del comitato possono essere invitate anche autorità regionali e locali di protezione civile e rappresentanti di altre amministrazioni in relazione alla natura dell'emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
FACCHIANO

92A5043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 ottobre 1992.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Roberto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955 n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 19 ottobre 1991 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Roberto (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico, e 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 ottobre 1991 concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta «Rurale»;

Considerato che il commissario straordinario, d'intesa con il comitato di sorveglianza, ha rappresentato l'esigenza che la procedura di amministrazione straordinaria venga prorogata per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di fusione con altra azienda di credito;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 246906 del 2 ottobre 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati nella citata lettera della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di San Roberto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Roberto (Reggio Calabria) viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4993

DECRETO 20 ottobre 1992.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Rocca di Neto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1991 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico, e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 29 ottobre 1991 concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta «Rurale»;

Considerato che il commissario straordinario, d'intesa con il comitato di sorveglianza, ha rappresentato l'esigenza che la procedura di amministrazione straordinaria venga prorogata per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di fusione con altra azienda della categoria;

Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 246911 del 2 ottobre 1992, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati nella citata lettera della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Rocca di Neto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto (Catanzaro) viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stella Maris», in Magomadas.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 con il quale la società cooperativa «Stella Maris», con sede in Magomadas (Nuoro), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Muzzetto Graziano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 2484 del 21 febbraio 1991 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Nuoro ha comunicato il decesso del predetto commissario;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla sostituzione del dott. Muzzetto Graziano nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Sanna Tullio, nato a Sanluri (Cagliari) il 6 giugno 1952 e residente in Nuoro, via Don Milani, 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stella Maris», con sede in Magomadas, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 1° dicembre 1975, in sostituzione del dott. Muzzetto Graziano, deceduto.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5006

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 ottobre 1992.

Attivazione del corso di laurea in economia e commercio presso la sede di Varese dell'Università di Pavia, a decorrere dall'anno accademico 1992-93.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90 ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle universita per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15-*bis* il quale prevede la istituzione da parte dell'Università di Pavia di una facoltà di economia e commercio con sede in Varese;

Viste le proposte delle competenti autorità accademiche del predetto Ateneo preordinate alla istituzione della facoltà di economia e commercio con sede in Varese, con il corso di laurea in economia e commercio;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 giugno 1992, in ordine alla congruità delle risorse per il funzionamento della facoltà stessa;

Preso atto delle proposte formulate dagli organi accademici del predetto Ateneo di attivare il corso di laurea in economia e commercio con sede a Varese a decorrere dall'anno accademico 1992-93;

Decreta:

L'Università degli studi di Pavia è autorizzata ad attivare a decorrere dall'anno accademico 1992-93 il corso di laurea in economia e commercio presso la sede di Varese.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 26 ottobre 1992.

Differimento della data per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1992 di indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 4684/92 del 17 ottobre 1992, con il quale viene rappresentata la necessità di differire al 28 e 29 novembre 1993 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Ritenuto che per le ragioni esposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è opportuno stabilire come data delle elezioni quella indicata nella sopraindicata comunicazione;

Decreta:

A modifica del proprio decreto 18 agosto 1992 citato nelle premesse, la data delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è differita al 28 novembre 1993, con prosecuzione delle elezioni fino alle ore 14 del giorno successivo.

Roma, 26 ottobre 1992

L'avvocato generale: AZZARITI

92A5000

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto rettorale 30 aprile 1992, concernente l'istituzione della seconda facoltà di economia e commercio, presso l'Università degli studi di Pavia, con sede in Varese;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 8 maggio 1992 e 12 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Alla sezione I - Facoltà - Titolo I - Disposizioni generali, l'art. 1 è riformulato come sottoindicato:

Art. 1. — L'Università di Pavia comprende le seguenti facoltà:

facoltà di giurisprudenza;
facoltà di scienze politiche;
facoltà di economia e commercio I;
facoltà di economia e commercio II (con sede in Varese);
facoltà di lettere e filosofia;
facoltà di medicina e chirurgia I;
facoltà di medicina e chirurgia II (con sede in Varese);
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
facoltà di farmacia;
facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Al titolo IV, la dicitura «Facoltà di economia e commercio» viene sostituita con la dicitura «Prima facoltà di economia e commercio».

Art. 3.

Dopo il vigente art. 51, con lo scorrimento dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sottoelencati:

Titolo V

SECONDA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
(con sede in Varese)

Laurea in economia e commercio

Art. 52. – La seconda facoltà di economia e commercio, con sede in Varese conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 53. -- La durata del corso di studi per la laurea in economia e commercio e di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) diritto del lavoro;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) matematica generale;
7) statistica (biennale);
8) economia e politica agraria;
9) economia politica (biennale);
10) geografia economica (biennale);
11) politica economica e finanziaria;
12) scienza delle finanze e diritto finanziario;
13) storia economica;
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua tedesca o inglese (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) diritto delle assicurazioni;
2) diritto commerciale internazionale;
3) diritto fallimentare;
4) diritto industriale;
5) diritto bancario;
6) diritto del mercato finanziario;
7) diritto pubblico dell'economia;
8) diritto amministrativo;
9) diritto dell'ambiente;
10) diritto tributario;
11) diritto tributario comparato;
12) diritto degli scambi internazionali;
13) diritto della Comunità europea;
14) diritto fallimentare;
15) diritto penale dell'economia;
16) diritto privato comparato;
17) econometria;
18) economia matematica;
19) microeconomia;
20) storia del pensiero economico;
21) economia applicata;
22) economia del lavoro;
23) politica economica europea;
24) sistemi economici comparati;
25) economia dell'ambiente;
26) economia pubblica;
27) finanza degli enti locali;
28) sistemi fiscali comparati;
29) economia dei mercati monetari e finanziari;
30) economia monetaria;
31) sistemi finanziari comparati;
32) economia internazionale;
33) economia europea;
34) economia dello sviluppo;
35) economia delle attività terziarie;
36) economia delle imprese internazionali;
37) economia dell'innovazione;
38) economia e politica industriale;
39) economia regionale;
40) analisi e contabilità dei costi;
41) economia aziendale;
42) gestione informatica dei dati aziendali;
43) economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
44) economia e direzione delle imprese di servizi;
45) economia e direzione delle imprese industriali;
46) relazioni industriali;
47) economia degli intermediari finanziari;
48) economia delle aziende di assicurazione;
49) tecnica bancaria;
50) marketing;
51) marketing internazionale;
52) finanza aziendale;
53) analisi finanziaria;
54) finanziamenti di aziende;
55) economia del mercato mobiliare;

56) strategia e politica aziendale;

57) gestione della produzione e dei materiali;

58) organizzazione aziendale;

59) tecnologia dei cicli produttivi;

60) tecnologia e economia delle fonti di energia;

61) calcolo delle probabilità;

62) analisi statistica multivariata;

63) teoria dei campioni;

64) teoria statistica delle decisioni;

65) contabilità nazionale;

66) statistica economica;

67) statistica aziendale;

68) matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

69) ricerca operativa per le scelte economiche;

70) teoria dei giochi;

71) modelli matematici per i mercati finanziari;

72) sociologia;

73) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

74) sociologia economica.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del biennio. Per gli altri insegnamenti biennali l'esame è prescritto alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due da lui scelti tra i complementari.

Art. 54. — L'esame di istituzioni di diritto privato è propedeutico rispetto a tutti gli altri esami di diritto, ad esclusione di quello di istituzioni di diritto pubblico.

L'esame di istituzioni di diritto pubblico è propedeutico rispetto agli esami di: diritto pubblico dell'economia, diritto amministrativo, diritto dell'ambiente, diritto tributario, diritto tributario comparato, diritto della Comunità europea, diritto penale dell'economia.

L'esame di economia politica II è propedeutico rispetto agli esami di: econometria, scienza delle finanze e diritto finanziario, politica economica e finanziaria, politica economica europea, economia pubblica, economia dei mercati monetari e finanziari, economia monetaria, economia internazionale, economia dello sviluppo.

L'esame di ragioneria generale e applicata I è propedeutico rispetto agli esami di: tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria e professionale, economia degli intermediari finanziari, marketing, finanza aziendale, economia del mercato mobiliare.

L'esame di ragioneria generale ed applicata II è propedeutico rispetto all'esame di analisi e contabilità dei costi.

L'esame di matematica generale è propedeutico rispetto agli esami di: matematica finanziaria, matematica per le applicazioni economiche e finanziarie, ricerca operativa per le scelte economiche, teoria dei giochi, modelli matematici per i mercati finanziari, statistica.

L'esame di statistica è propedeutico rispetto agli esami di: teoria dei campioni, contabilità nazionale, statistica economica, statistica aziendale.

Lo studente non può essere iscritto al terzo anno di corso se non ha superato almeno tutti gli esami propedeutici meno uno.

Art. 55. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta dallo studente e presentata da un professore relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore. L'argomento della dissertazione deve essere comunicato dal candidato alla segreteria, previa approvazione del relatore entro il termine stabilito dal consiglio di facoltà.

Art. 56. — Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca provvede agli acquisti e gestisce il patrimonio librario e documentale della facoltà.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca in accordo con le direttive del consiglio di facoltà nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca.

Nel rispetto della normativa di Ateneo il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca.

Nel regolamento sono determinate, fra l'altro, la nomina del direttore scientifico, le modalità del prestito, nonché criteri di impiego dei fondi tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze e l'equità nella distribuzione delle risorse tra le varie discipline.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 13 luglio 1992

Il rettore: SCHMID

92A4997

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 24 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 57 a 62, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 57. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stesse, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;

b) allergologia e immunologia pediatrica;

c) oncologia ed ematologia pediatrica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo allergologia ed immunologia pediatrica ed indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica.

Art. 58. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per i titoli di specialista in pediatria, indirzzo allergologia ed immunologia pediatrica, indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo allergologia ed immunologia pediatrica ovvero indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica, è conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale.

Una volta acquisito il titolo di specialista in pediatria, conseguibile in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per uno degli indirizzi attivati fra allergologia ed immunologia pediatrica ed oncologia ed ematologia pediatrica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di quarantadue specializzandi.

Art. 59. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 60. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 61. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) allergologia e immunologia pediatrica;

i) oncologia ed ematologia pediatrica.

Art. 62. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;

immunologia;

embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

patologia clinica;

radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale.

h) allergologia e immunologia pediatrica:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia del neonato;
istopatologia e citopatologia;
immunofarmacologia;
immunodeficienze primarie e secondarie;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
epidemiologia, statistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche;
diagnostica immunologica;
diagnostica allergologica;
clinica e terapia delle immunodeficienze;
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni;
clinica e terapia delle malattie allergiche.

i) oncologia ed ematologia pediatrica:
fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie;
citomorfologia normale e patologica;
epidemiologia, metodiche statistiche, tecniche di informatica (oncologica);
biologia cellulare (crescita in vitro, fattori di crescita, citogenetica, ciclo cellulare, immunologia oncologica);
biologia molecolare;
principi di chemioterapia antiblastica;
radiobiologia e radioterapia;
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili;
effetti collaterali precoci e tardivi di trattamenti antineoblastici.

Art. 63. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente ai primi quattro anni e ai due indirizzi del terzo biennio:

I° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patalogie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	30
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	30
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 400):

immunogenetica	ore	30
immunologia neonatale	»	30
istopatologia e citopatologia	»	20
immunofarmacologia	»	30
immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	40
epidemiologia e statistica	»	40
diagnostica immunologica	»	30
diagnostica allergologica	»	30
clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie	»	30
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	30
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

6° Anno - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 340):

epidemiologia e prevenzione delle malattie immunoallergiche	ore	50
clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie	»	100
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni	»	50
clinica e terapia delle malattie allergiche	»	140

Patologie allergiche specialistiche (ore 60):

ematologia	»	20
oculistica	»	20
otorinolaringoiatria	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
citomorfologia	»	30
diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 50):

epidemiologia, metodologie statistiche tecniche di informatica	»	50

Pediatria generale (ore 20):

malattie infettive	»	20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 60):

chirurgia pediatrica (oncologica). . .	ore	30
neurologia	»	30

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 160):

biologia cellulare	»	30
biologia molecolare	»	30
fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	»	50
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

6° Anno indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 130):

ginecologia	ore	30
neurologia	»	20
ortopedia e traumatologia	»	20
gastroenterologia.	»	20
medicina neonatale	»	20
cardiologia	»	20

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 270):

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	»	80
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	30
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
radiologia e radioterapia	»	30
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili	»	80
riabilitazione	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 64. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento, nei seguenti reparti/ambulatori/laboratori:

clinica pediatrica, spedali civili di Brescia;

chirurgia pediatrica, ospedale dei bambini di Brescia;

divisione di neuropsichiatria infantile, spedali civili di Brescia;

divisione di pediatria neonatale, spedali civili di Brescia;

cattedra di biotecnologie, spedali civili di Brescia;

cattedra di anatomia patologica, spedali civili di Brescia;

servizio di radiologia, ospedale dei bambini di Brescia;

servizio di pronto soccorso accettazione, ospedale dei bambini di Brescia;

centro delle immunodeficienze materno-infantili, USSL n. 41 Brescia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annuali, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 65 (*Norma transitoria*). — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materia del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Art. 2.

Gli articoli da 87 a 92, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 87. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale, nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 88. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi.

Art. 89. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 90. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 91. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia;

e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina di urgenza);

f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 92. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

medicina delle comunità;

farmacologia;

microbiologia;

patologia molecolare (basi biologiche);

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;

ematologia;

allergologia e immunologia clinica;

reumatologia;

cardiologia;

fisiopatologia respiratoria;

nefrologia;

gastroenterologia;

endocrinologia;

malattie del ricambio;

neurologia;

medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;

medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);

medicina d'urgenza;

elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;

tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;

emergenze in traumatologia.

Art. 93. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

medicina delle comunità	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	40
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	40

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive	»	50
ematologia	»	40
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40

Clinica e terapia (ore 50):

medicina interna	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30

Clinica e terapia (ore 160):

medicina interna	»	90
terapia medica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	ore	50

Clinica e terapia (ore 150):

medicina interna	»	100
terapia medica	»	50

Medicina d'urgenza (ore 200):

medicina d'urgenza	»	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):

metodologia clinica	ore	40

Clinica e terapia (ore 80):

medicina interna	»	60
terapia medica	»	20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza	ore	100
tecniche di rianimazione	»	50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria	»	30

Traumatologia (ore 100):

elementi di traumatologia	»	50
emergenza in traumatologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 94. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);

ecocardiografia (elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia);

corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 24 agosto 1992

Il rettore: PRETI

92A4976

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 dicembre 1990;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1795 del 18 giugno 1991;

Viste le delibere di accoglimento delle osservazioni contenute nella suddetta nota del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'11 marzo 1992, del senato accademico del 5 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 1731 del 25 marzo 1991;

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 26 al 28 compreso, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 26. — Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale) ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua. La prova scritta è propedeutica all'esame orale di lingua e letteratura straniera e ne costituisce parte integrante. È previsto un voto unico complessivo per le prove scritte e orali di ciascun anno di corso.

La facoltà determina a sua discrezione — a seconda delle particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua — la tipologia delle prove scritte per le varie annualità (dettato, traduzione, composizione, tests, esercizi di comprehension, ecc.).

Art. 27. — Lo statuto della facoltà contempla ed include le seguenti discipline, raggruppate — ai sensi del quinto comma della tabella IX — per aree didattiche:

Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura anglo-americana;
letteratura australiana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura del Commonwealth;
letteratura inglese medioevale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia del teatro inglese;
letteratura nord-americana;
lingua inglese;
lingua e letteratura inglese contemporanea;
storia della lingua inglese;
storia della cultura inglese;
lingua e letteratura neoirlandese;
linguistica inglese;
fonetica e fonologie della lingua inglese.

Francesistica:

lingua e letteratura francese;
letterature francofone;
letteratura francese medioevale;
letteratura francese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura francese contemporanea;
lingua e letteratura provenzale;
lingua francese;
storia del teatro francese;
storia della civiltà francese;
storia della lingua francese;
linguistica francese.

Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
letteratura austriaca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua tedesca;
linguistica tedesca;
lingua e letteratura Yiddish;
storia della letteratura austriaca;
storia della lingua tedesca;
storia della cultura tedesca.
storia e vita culturale in Austria.

Ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;
letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua spagnola;
lingua e letteratura catalana;
storia del teatro spagnolo;
storia della cultura ispanica;
storia della lingua spagnola;
linguistica spagnola.

Lusitanistica:

lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese;
letteratura brasiliana;
storia delle civiltà latino-americane;
storia della lingua portoghese;
letteratura portoghese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura galega;
letterature africane di espressione portoghese;
storia della cultura portoghese;
linguistica portoghese.

Lingua e letteratura albanese:

lingua e letteratura albanese;
lingua albanese;
storia della lingua albanese.

Lingua e letteratura araba:

lingua e letteratura araba;
lingua araba.

Ellenistica:

lingua e letteratura neogreca;
lingua neogreca;
filologia bizantina;
storia della lingua greca;
storia della cultura greca;
storia bizantina;
filologia greco-medievale.

Lingue e letterature nordiche:

lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura scandinava;
lingua e letteratura svedese;
lingue e letterature scandinave;
lingua danese;
lingua norvegese;
lingua scandinava;
lingua svedese;
lingue scandinave.

Lingua e letteratura neerlandese:

lingua e letteratura nederlandese;
lingua e letteratura olandese;
lingua olandese.

Lingua e letteratura rumena:

lingua e letteratura rumena;
lingua rumena;
storia della lingua rumena.

Semitistica:

lingua e letteratura ebraica;
lingua ebraica;
filologia semitica;
epigrafia e antichità semitiche.

Slavistica:

lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura ucraina;
lingua e letteratura bielorussa;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura ceca e slovacca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena;
lingua russa;
lingua bielorussa;
lingua bulgara;
lingua ceca;
lingua slovacca;
lingua polacca;
lingua serbo-croata;
lingua slovena;
storia della lingua russa;
linguistica slava.

Ugro-Finnica:

lingua e letteratura ungherese;
lingua ungherese.

Lingue e culture classiche:

filologia latina;
filologia medioevale e umanistica;
lingua e letteratura latina;
storia della letteratura latina medioevale e umanistica.

Italianistica:

lingua e letteratura italiana;
filologia e critica dantesca;
filologia italiana;
letteratura comparata;
letteratura del Rinascimento;
letteratura teatrale italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura umanistica;
sociologia della letteratura;
letteratura italiana medioevale e moderna;
storia della critica letteraria;
storia della lingua italiana;
teoria della letteratura.

Scienze del linguaggio:
cibernetica;
dialettologia;
didattica delle lingue moderne;
glottodidattica;
filosofia del linguaggio;
fonetica;
fonetica e fonologia;
glottologia;
linguaggi formali;
linguistica computazionale;
linguistica generale;
linguistica geografica;
linguistica matematica;
linguistica inglese;
linguistica francese;
linguistica tedesca;
linguistica spagnola;
linguistica portoghese;
linguistica slava;
psicolinguistica;
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
semiotica;
semiotica del testo;
semiologia culturale;
sociolinguistica;
teoria dei linguaggi;
teoria dei linguaggi formali;
teoria dei grafi.

Scienze dell'arte della musica e dello spettacolo:
storia dell'arte moderna e contemporanea;
psicologia dell'arte;
scenografia e storia della regia teatrale;
sociologia dell'arte e della letteratura;
storia del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia dell'arte comparata dei Paesi europei;
storia della danza;
storia della musica;
teoria e tecnica del linguaggio televisivo.

Scienze dell'educazione:
docimologia;
metodologia e didattica degli audiovisivi;
pedagogia;
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
psicologia;
psicologia cognitiva;
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dinamica;
psicologia scolastica;
psicologia sociale;
sociologia dell'educazione;
psicologia dell'apprendimento.

Scienze della comunicazione:
cibernetica;
elaborazione di immagine;
elaborazione automatica dell'informazione;
filosofia del linguaggio;
informatica;
linguaggi formali;
relazioni pubbliche;
sociologia dei processi culturali e normativi;
sociologia della comunicazione;
sociologia delle comunicazioni di massa;
psicologia delle comunicazioni di massa;
storia delle comunicazioni radiofoniche;
tecniche del linguaggio audiovisivo;
tecniche speciali di elaborazioni;
teoria dei grafi;
teoria dei sistemi;
teoria della comunicazione;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
teoria e tecniche del linguaggio televisivo;
teoria e tecniche dell'elaborazione automatica dei dati.

Scienze della letteratura:
bibliografia;
biblioteconomia;
estetica;
letteratura comparata;
sociologia della letteratura;
teoria e storia dei generi letterari;
teoria della letteratura.

Scienze filologiche:
critica del testo;
filologia bizantina;
filologia germanica;
filologia ibero-romanza;
filologia inglese;
filologia italiana;
filologia latina;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia tedesca.

Scienze filosofiche:
epistemologia;
ermeneutica filosofica;
estetica;
filosofia;
propedeutica filosofica;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea.

Scienze geografiche:
geografia antropica;
geografia dell'America anglo-sassone;
geografia dell'America latina;
geografia dell'Europa;
geografia delle lingue;
geografia del Vicino Oriente.

Scienze glottodidattiche:

didattica della lingua francese;
didattica della lingua inglese;
didattica della lingua russa;
didattica della lingua spagnola;
didattica della lingua tedesca;
didattica delle lingue moderne;
metodologia dell'insegnamento linguistico;
sociolinguistica;
psicolinguistica.

Scienze storiche:

paleografia e diplomatica;
storia contemporanea;
storia degli Stati Uniti d'America;
storia dei Paesi latino-americani;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia del mondo arabo;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'Europa occidentale;
storia dell'Europa orientale;
storia della civiltà francese;
storia della cultura greca;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura nord-americana;
storia della cultura portoghese;
storia della cultura russa;
storia della cultura tedesca;
storia della Russia;
storia della storiografia;
storia della tecnologia;
storia delle dottrine politiche;
storia della Germania contemporanea;
storia della Francia contemporanea;
storia greca;
storia della Gran Bretagna;
storia moderna;
storia della Spagna.

Scienze storico-culturali:

antropologia culturale;
istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
istituzioni dei Paesi di lingua portoghese;
istituzioni dei Paesi di lingua slava;
istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
istituzioni dei Paesi di lingua francese;
psicologia;
sociologia;
sociologia della conoscenza;
storia del giornalismo;
storia della moda e del costume;
storia della pubblicità;
storia della scienza;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia delle religioni;
storia delle tradizioni popolari;
storia economica;
teoria e storia dei diritti dell'uomo.

Con specifica delibera, da adottare in sede di programmazione didattica, la facoltà provvede a indicare annualmente, ai fini della strutturazione dei piani di studio, quali delle discipline previste a statuto e incluse nelle varie aree didattiche siano effettivamente attivate e disponibili presso la facoltà, e quali siano quelle di cui è autorizzata la mutuazione da altre facoltà ai fini della loro utilizzazione — secondo criteri di coerenza e funzionalità — nell'organizzazione dei curricula e degli indirizzi.

Gli insegnamenti storici e geografici debbono essere pertinenti all'area linguistica di prima specializzazione (lingua quadriennale).

Art. 28. — Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche):

una a scelta libera.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Art. 29. — Fermo restando l'impianto strutturale di cui al precedente articolo, in sede di programmazione didattica e di articolazione dei piani di studio la facoltà, ai sensi delle leggi vigenti (in particolare della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969) e in applicazione dei principi e delle norme codificate dell'autonomia (in particolare dell'art. 6, comma 3, legge 9 maggio 1989, n. 168), può definire, all'interno degli indirizzi previsti per il secondo biennio, scelte alternative e/o orientamenti specialistici fondati su un certo numero di insegnamenti caretterizzanti, da individuare all'interno delle areee didattiche in ragione della loro consistenza e delle risorse disciplinari disponibili.

Art. 30. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 agosto 1992

Il rettore

92A4977

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 431/Int. del 13 luglio 1991, con il quale è stata disposta la modifica dello statuto di questo Ateneo relativamente al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di lingue e letterature straniere, in adeguamento alla nuova tabella IX dell'ordinamento didattico universitario, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 16 ottobre, 19 e 20 dicembre 1991, con le quali viene proposta la rettifica di una disciplina dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 7 maggio 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 19, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di lingue e letterature straniere, e precisamente nell'area A, la dizione «A12 lingua e letteratura della Cecoslovacchia» viene sostituita con «A12 lingue e letterature della Cecoslovacchia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 agosto 1992

Il rettore: CASTELLANI

92A4978

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, codice ISTAT 314.1, operanti in comune di Priolo (Siracusa), a decorrere dal 1° ottobre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 30 luglio 1991 con effetto dal 1° ottobre 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, codice ISTAT 314.1, operanti in comune di Priolo (Siracusa), a decorrere dal 1° ottobre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 luglio 1991 con effetto dal 1° ottobre 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 28 febbraio 1984 al 14 agosto 1988:

periodo: dal 9 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), licenziati dal 25 marzo 1984:

periodo: dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), licenziati dal 25 marzo 1984:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), licenziati dal 25 marzo 1984:

periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), licenziati dal 30 aprile 1984 al 16 aprile 1988:

periodo: dal 14 aprile 1990 al 13 ottobre 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), licenziati dal 30 aprile 1984 al 16 aprile 1988:

periodo: dal 14 ottobre 1990 al 13 aprile 1991;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), licenziati dal 30 aprile 1984 al 16 aprile 1988:

periodo: dal 14 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, è disposta la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione opere fognarie, idriche, ristrutt. patrimonio comunale, finanziate dal bilancio del comune di Acerra. Lavoratori licenziati dal 20 novembre 1989:

delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

2) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione opere fognarie, idriche, ristrutt. patrimonio comunale, finanziate dal bilancio del comune di Acerra. Lavoratori licenziati dal 20 novembre 1989:

delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

3) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione opere fognarie, idriche, ristrutt. patrimonio comunale, finanziate dal bilancio del comune di Acerra. Lavoratori licenziati dal 20 novembre 1989:

delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

4) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella ristrutturazione funzionale dello stadio S. Paolo. Lavoratori licenziati dall'8 giugno 1990:

delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo dall'8 dicembre 1990 al 7 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

5) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella ristrutturazione funzionale dello stadio S. Paolo. Lavoratori licenziati dall'8 giugno 1990:

delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo dall'8 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 gennaio 1991 dalla AAFES - Base U.S.A. di Vicenza in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989:

periodo: dal 20 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

92A4984

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico della scuola elementare «Secondo circolo di Cascina», in Navacchio, ad accettare alcune donazioni.

Con decreto n. 1359 I del 18 agosto 1992 del prefetto della provincia di Pisa il direttore didattico della scuola elementare «Secondo circolo di Cascina», con sede in Navacchio, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Mita del valore di L. 2.950.000, un televisore a colori Perseo del valore di L. 680.000 ed un videoregistratore Telefunken del valore di lire 670.000 per un valore complessivo di L. 4.300.000 disposta dai genitori della scuola elementare di San Lorenzo alle Corti.

Con decreto n. 1932 I del 18 agosto 1992 del prefetto della provincia di Pisa il direttore didattico della scuola elementare «Secondo circolo di Cascina», con sede in Navacchio, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Philips del valore di L. 900.000, un VCR Irradio del valore di L. 500.000, una videocamera Sharp del valore di L. 1.500.000 per un valore complessivo di L. 2.900.000 disposta dai genitori della scuola elementare di Titignano.

92A4983

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento, da Trieste a Udine, della sede legale della società «Fiduciaria Renzi S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione e di organizzazione aziendale».

Con decreto interministeriale 13 ottobre 1992 il decreto interministeriale 30 luglio 1990, con il quale la società «Fiduciaria Renzi S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione e di organizzazione aziendale», con sede legale in Trieste, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla sede legale trasferitasi da Trieste ad Udine.

92A5004

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 65 del 18 agosto 1992 dalla prefettura di Alessandria, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Marchio	Ragione sociale	Sede
283 AL	F.O.S. S.r.l.	Valenza
306 AL	Montanari & Zacconi	Alessandria
462 AL	Soro Ugo	Valenza
603 AL	Palumbo Pietro	Valenza
715 AL	Longhin di Raiteri Anna Maria	Valenza
818 AL	Crucitti Domenico	Valenza
934 AL	Battezzato Rinaldo	Valenza
994 AL	Mussio Ceva & C. S.n.c.	Valenza
1094 AL	Callegaro Ermanno & C. S.n.c.	Valenza
1293 AL	Chislieri F.lli	Valenza
1438 AL	Toninelli & Tartara S.n.c.	Valenza
1460 AL	Erma di Caroglio & Caron	S.Salvatore M.to
1544 AL	Annaratone Vincenzo	Valenza
1553 AL	Visconti Giampiero	Valenza
1651 AL	Bavastro Giovanni	Valenza
1743 AL	Capra Giuseppe	Valenza
1767 AL	Marcellusi Daniele	Valenza
1820 AL	Panzin Vincenzo	Valenza
1839 AL	Soldani di Bianchi Giovanna	S. Cristoforo
2061 AL	Carante Ivan	Valenza
2133 AL	Manna Antonio	Valenza
2135 AL	Figarolo Giuseppe	Valenza
2138 AL	Chiriotti Giampiero	S. Salvatore
2269 AL	F.lli Fiorentino	Valenza
2317 AL	Forni Pier Carlo	Valenza
2325 AL	Provera Piero	Valenza
2333 AL	Cecchetto Mario	Alessandria
2344 AL	Meneganti Antonino	Valenza
2369 AL	Pecoraro Contiero & Ieva S.n.c.	S.Salvatore M.to
2377 AL	L.B. di Lupano Angela & C. S.n.c.	Casale
2378 AL	Bellato Piero Silvino	Valenza
2471 AL	Castagna & Serruto	Valenza
2496 AL	Scagliotti Benito	Treville
2585 AL	Porzio Franco	Valenza
2602 AL	Cavallero Giovanni	Valenza
2655 AL	Vigraf di Sturaro Walter & C.	Valenza
2685 AL	Colamonico Francesco	Valenza

Marchio	Ragione sociale	Sede
2723 AL	Perna	Valenza
2740 AL	Procchio & Iannone	Valenza
2755 AL	Valter Tasso gioielli	Fubine
2791 AL	Baricelli Luigi	Valenza
2901 AL	I Vertici S.n.c.	Alessandria
2924 AL	Montefusco Carlo	Valenza

92A5005

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 2 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 2 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1334,23
ECU	1685,40
Marco tedesco	858,74
Franco francese	253,13
Lira sterlina	2057,38
Fiorino olandese	763,07
Franco belga	41,73
Peseta spagnola	12,073
Corona danese	223,43
Lira irlandese	2260,32
Dracma greca	6,616
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1074,43
Yen giapponese	10,784
Franco svizzero	961,40
Scellino austriaco	122,04
Corona norvegese	210,51
Corona svedese	257,88
Marco finlandese	271,96
Dollaro australiano	920,62

92A5073

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7472 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla soc. Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata «Santafiora» in contenitori di PET, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6764 del 31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge.

Sono confermate le prescrizioni ai punti 2), 3), 5), 6), 8), 9), 11) e 13) della delibera sopracitata.

I contenitori di cui ai precedenti punti saranno chiusi con capsule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992.

La soc. Santafiora S.r.l. dovrà presentare con frequenza semestrale, anziché quadrimestrale, a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale Toscana n. 7472 del 14 settembre 1992, i certificati di analisi di cui ai punti 8) e 9) della delibera della giunta regionale Toscana n. 6764 del 31 luglio 1989.

L'autorizzazione di cui al punto 1) della delibera della giunta regionale Toscana n. 7472 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa alla soc. Santafiora S.r.l. in via definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7473 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla soc. Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento di produzione in Monte San Savino, località Giardino, 260, provincia di Arezzo, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale denominata «Perla» in contenitori di PET, di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6763 del 31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge.

Sono confermate le prescrizioni ai punti 2), 3), 5), 6), 8), 9), 11) e 13) della delibera sopracitata.

I contenitori di cui ai precedenti punti saranno chiusi con capsule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992.

La soc. Santafiora S.r.l. dovrà presentare con frequenza semestrale, anziché quadrimestrale, a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale Toscana n. 7473 del 14 settembre 1992, i certificati di analisi di cui ai punti 8) e 9) della delibera della giunta regionale Toscana n. 6763 del 31 luglio 1989.

L'autorizzazione di cui al punto 1) della delibera della giunta regionale Toscana n. 7473 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, è stata concessa alla soc. Santafiora S.r.l. in via definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera.

92A5069

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cerignola

La giunta della regione Puglia con atto n. 4625 del 24 luglio 1992, esecutivo a norma di legge, ha approvato il progetto della nuova sede ospedaliera in variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cerignola (Foggia) a seguito di delibera del consiglio comunale n. 76 dell'11 novembre 1991.

92A5008

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze relativo all'avviso di rettifica concernente il prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Caserta. (Avviso di rettifica pubblicato nel fascicolo n. 7 del supplemento straordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Le tariffe del comune di Vitulazio alla pag. 38 del sopra indicato supplemento straordinario devono essere sostituite od integrate dalle seguenti mentre la Zona territoriale è rettificata da: «Zona territoriale *B*» in: «Zona territoriale *D*»:

Comune di VITULAZIO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale D

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/2	1	99.000
	2	120.000
	3	135.000
	4	165.000
	5	200.000
A/3	U	140.000
A/4	1	53.000
	2	62.000
	3	72.000
	4	90.000
	5	110.000
A/5	1	46.000
	2	54.000
	3	63.000
	4	75.000
	5	90.000
A/6	1	39.000
	2	46.000
	3	54.000
	4	63.000
A/7	U	230.000
A/8	U	280.000
A/10	1	430.000
	2	500.000
B/1	U	1.700
C/1	1	18.800
	2	21.900
	3	25.500
	4	29.700
	5	34.600
	6	40.300
C/2	1	2.900
	2	3.400
	3	4.000
	4	4.800
C/6	1	2.600
	2	3.100
	3	3.700
	4	4.300
	5	5.300

90A5011

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale*	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 9 0 9 2 *

L. 1.200